



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 125 del 04/09/2013 -**  
**Determinazione nr. 2096 del 04/09/2013**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – CASAGRANDE S.p.a. – Archiviazione istanza e denegazione di autorizzazione allo scarico su fossato di acque reflue industriali, provenienti dall'insediamento sito in comune di Fontanafredda, via Malignani n. 1.

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che la Società Casagrande S.p.A., con sede legale ed operativa in Fontanafredda via Malignani n. 1, con nota del 07.05.13 assunta al prot. n. 40277 del 05.05.13, ha presentato istanza a nome del Legale Rappresentante pro-tempore per nuova autorizzazione (variazione quali e quantitativa) allo scarico su fossato di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 44721 del 24.05.13 la Provincia comunicava l'avvio del procedimento e informava che la documentazione presentata non era completa degli elementi di cui all'art. 125 del D.Lgs. 152/06, pertanto, ai fini istruttori era necessario venisse inviato, tra l'altro, quanto di seguito precisato:

- verifica della scala della "Planimetria dell'insediamento" di data 23.03.12;
- precisazione in merito alle operazioni che comportano produzione di reflui industriali svolte nella nuova piazzola di collaudo;
- indicazione dei punti di scarico per i quali si chiede l'autorizzazione;
- precisazione in merito alla localizzazione dell'impianto di depurazione PM 1.000;
- dimensionamento del sistema di depurazione in riferimento alla quantità di acque meteoriche di dilavamento che possono dilavare inquinanti dall'attività.

In merito a quest'ultimo punto si evidenziava che *"questo Servizio è orientato, in accordo con ARPA e ASS. n. 6, a prevedere che il dimensionamento dei sistemi di depurazione si debba riferire non ai "...valori medi annui...(dati pluviometrici trentennali della stazione di Udine)" delle precipitazioni ma alle "precipitazioni massime in una o più ore" dell'ultimo periodo (almeno dal 1994 al 2010) per tempi di ritorno di 20 anni e per la stazione meteorologica OSMER-ARPA più vicina all'insediamento; quindi, si chiede di verificare se i sistemi di trattamento in essere sono dimensionati in modo da poter trattare tutte le acque di un evento meteorico, come sopra specificato. In caso contrario, indicare le soluzioni previste per garantire il trattamento di una parte delle acque meteoriche di dilavamento (es. prima pioggia), qualora venga dichiarato che la restante pioggia non dilava inquinanti dall'attività, fermo restando che tutte le acque dalla piazzola lavaggio a servizio del settore verniciatura devono essere trattate nei depuratori anche in occasione di forti precipitazioni meteoriche"*;

FATTO PRESENTE CHE la Società Casagrande S.p.A., entro i termini, non ha provveduto ad integrare la documentazione necessaria ai fini istruttori, come richiesto con la nota succitata del 24.05.13;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 59148 del 19.07.13, questa Provincia comunicava alla Società Casagrande S.p.A., l'avvio del procedimento di archiviazione dell'istanza del 07.05.13 in quanto *“non sono ancora pervenute le integrazioni richieste con ...nota...di avvio del procedimento, necessarie a fini istruttori, nonostante siano....superati i 30 giorni assegnati per la presentazione delle stesse”* e informava che *“...ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., codesta Società potrà presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione”*;

FATTO PRESENTE CHE la Società Casagrande S.p.A., entro i termini, non ha presentato osservazioni o documenti, su quanto comunicato con nota prot. n. 59148 del 19.07.13 e comunque ad oggi non risulta pervenuto alcun riscontro;

RILEVATO pertanto che non appare possibile rilasciare il provvedimento autorizzativo richiesto, in quanto allo stato attuale:

- non sono indicate in modo preciso e univoco le operazioni che comportano produzione di reflui industriali svolte nella nuova piazzola;
- non sono individuati chiaramente i punti di scarico e la localizzazione dell'impianto di depurazione PM 1.000;
- non è stato verificato se i sistemi di trattamento sono dimensionati in modo da poter trattare tutte le acque di un evento meteorico, come specificato nella nota prot. n. 44721 del 24.05.13, né sono state indicate soluzioni per il trattamento di una parte di tali acque, qualora venga dichiarato che la restante pioggia non dilava inquinanti dall'attività;

RITENUTO pertanto di dover archiviare l'istanza e denegare l'autorizzazione non essendo agli atti, come già precisato, la documentazione necessaria ai fini istruttori e non essendo pervenuto sul punto riscontro dalla Società Casagrande S.p.A.;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R. 16/2008;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 31 del 20.12.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

Tutto ciò premesso.

## D E T E R M I N A

1. Di archiviare l'istanza, di data 07.05.13 assunta al prot. n. 40277 del 05.05.13, presentata dal Legale Rappresentate pro tempore della Società Casagrande S.p.A., con sede legale ed operativa in Fontanafredda via Malignani n. 1, non essendo stata integrata la stessa con gli elementi istruttori richiesti e necessari al fine dell'adozione del provvedimento e di denegare l'autorizzazione per i motivi in premessa indicati che si intendono qui integralmente riportati e ne costituiscono parte sostanziale.
2. Di dare atto che per quanto riguarda il conguaglio delle spese sostenute si procederà con successivo provvedimento.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
4. Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Società Casagrande S.p.A., al Comune di Fontanafredda, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 04/09/2013

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 04/09/2013 01:10:00

IMPRONTA: 84318B5B72A4BF1C3E3963F33D7CF9ECCAD094D5307CBD4CD19B7D096D95C095  
CAD094D5307CBD4CD19B7D096D95C095760CF00CE1647F183490565502BB07CF  
760CF00CE1647F183490565502BB07CF9F205CDF693DF37AF973AEC1D64F980C  
9F205CDF693DF37AF973AEC1D64F980CC3E6CCB6A6B8142C6E17864D815102BB